

### Linee guida gestione del Fondo Apprendistato

Testo aggiornato al 28 settembre 2006

#### NORME GENERALI:

Nel caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista**, dovuta a mancanza di lavoro o ad intemperie stagionali sarà corrisposto da parte dell'azienda un emolumento all'apprendista calcolato con le stese modalità utilizzate per il trattamento CIG corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore. Analogamente nel caso di **malattia dell'apprendista** è dovuta da parte dell'azienda una integrazione al trattamento contrattuale esistente.

**Diritto al rimborso:**

Può richiedere il rimborso l'azienda iscritta alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV – CEVA) ed in regola con i versamenti dovuti alle Casse, ivi compreso il Fondo Apprendisti.

**Comitato Tecnico:** la gestione operativa del fondo è affidata a tale comitato per ognuna delle due Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) quale organo deputato alla valutazione delle richieste; è presieduto dal Presidente e Vicepresidente della cassa edile oltre a 4 membri di rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori.



#### Richiesta di rimborso per intemperie stagionali

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) entro il 180° giorno dal termine dell'evento debitamente compilata (vedasi allegato 1A e 1Bis- richiesta cigo dipendenti apprendisti")

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione probatoria l'evento circa la località interessata o in mancanza, documentazione relativa ad altre località limitrofe il cantiere.

Qualora l'azienda non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando apposita autocertificazione (vedasi allegato 2)

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte delle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA)

La richiesta va altresì presentata anche nel caso in cui l'Inps abbia rigettato la domanda e l'azienda abbia successivamente proposto un ricorso.  
Alla richiesta dovrà essere inoltre allegato copia del ricorso presentata dall'azienda.  
In tal caso la richiesta di rimborso, verrà sospesa in attesa della decisione dell'Amministrazione competente, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali documentati.  
Sarà cura dell'azienda informare le Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) circa l'esito del suddetto ricorso.

## **INTEMPERIE STAGIONALI**

LE SEGUENTI NOTE HANNO EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE NON HANNO POTUTO INOLTRE DOMANDA DI CIGO/OPERAI PRESSO LA COMPETENTE SEDE INPS.

Si devono considerare tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.

### **GELO / DISGELO**

Parametro di riferimento: le temperature al di sotto di 0 gradi.

In alcuni casi vengono valutati anche situazioni diverse legate a specifici tipi di lavorazioni; vengono presi in considerazione anche gli eventuali effetti negativi del disgelo.

### **PIOGGIA E NEVE**

Parametro di riferimento generale : pari o superiore ai 3 mm.

Sono da ritenersi altresì incidenti sul regolare svolgimento del lavoro secondo la prassi consolidata:

- le precipitazioni attestate tra i mm 2 e i mm 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
- i livelli minimi di pioggia, comunque non inferiori ai mm 1,50, in caso di interruzioni di attività di escavazione in cave di materiali lapidei o edili di prestito, di esecuzione di fondazioni, o, movimento terra, di lavori stradali, di impiantistica, di arginamento di corsi d'acqua; in tali casi si tiene conto delle precipitazioni verificatesi non solo nelle 24 ore ma anche nei giorni precedenti;
- il livello di pioggia non inferiore a mm 1 nelle attività consistenti anche in lavori esterni (ad esempio di intonacatura, verniciatura, pavimentazione, impermeabilizzazione, copertura tetti) Ai fini dell'autorizzazione può essere preso in considerazione anche l'alto tasso di umidità

Criteri analoghi si applicano in caso di "NEVE".

### **NEBBIA / FOSCHIA**

Sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

Di norma "l'oscurità" non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno

#### **VENTO**

Parametro di riferimento: la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h vento forte), ovvero in caso di minore velocità in presenza di fasi di lavoro svolte ad una notevole altezza dal suolo (ad esempio su pali o tralicci, su tetti o con l'impiego di gru, nonché di escavazioni di marmi o simili in zone collinari e di alta montagna), ovvero di attività che presuppongono l'uso di fiamma ossidrica od altre particolari lavorazioni.

#### **ALTE TEMPERATURE**

Temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole ovvero l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.

### **Richiesta di rimborso per mancanza di lavoro**

La richiesta di rimborso debitamente compilata da parte dell'azienda deve essere presentata alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) entro il 180° giorno dal termine dell'evento (vedasi allegato 1A e 1Bis - richiesta cigo dipendenti apprendisti)

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando verbale di conciliazione ex artt. 410 411 c.p.c. o in alternativa apposita autocertificazione (vedasi bozza allegata)

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte delle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA)

### **Rimborso per integrazione malattia**

Le imprese per ottenere il rimborso della quota anticipata utilizzeranno le stesse modalità già in essere per quanto riguarda la malattia apprendisti ad eccezione della trattenuta della quota anticipata in quanto le Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) provvederanno al completo rimborso diretto.

#### **NEL CASO DI : INTEMPERIE STAGIONALI**

 Barrare la casella **[A]**

☞ Indicare il “**tipo di evento atmosferico**” :

1: gelo/disgelo

2: pioggia

3: nebbia/foschia

4: neve

5: vento

6: alte temperature

7: altro

☞ Indicare nel giorno interessato il numero delle **ore** oggetto di integrazione CIGO.

#### **NEL CASO DI : MANCANZA DI LAVORO**

☞ Barrare la casella [B]

☞ Indicare nel giorno interessato il numero delle **ore** oggetto di integrazione CIGO.



#### **Limiti massimi delle quote (di cassa integrazione)**

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (es.: cig cadente nel 2006 ma erogata nell'anno successivo : si applica il tetto del 2006)

La retribuzione da prendere a riferimento (quota orario compresa la maggiorazione per le mensilità aggiuntive ed escludendo l'EET) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS

Per l'anno 2006 (rif.to cir. INPS 21 del 13 febbraio 2006)

**In caso di mancanza di lavoro:** (valori ordinari)

retribuzione mensile inferiore a € 1.797,31

tetto massimo al netto della riduzione art. 26 L.41/86 = 784,75

di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31

tetto massimo al netto al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 973,18

**In caso di intemperie** (valori precedenti incrementati del 20%) :

retribuzione mensile inferiore a € 1.797,31

tetto massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 941,69

di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31

tetto massimo mensile al netto al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 1.131,82



### **esempio di procedura in caso di intemperie:**

per la retribuzione che gode oggi l'apprendista il massimale da tenere in considerazione è quello pari a € 941,69 (retribuzione pari o inferiore a 1.797,31)

**1**  
massimale al netto della riduzione art. 26 L.41/86 = 941,69

**diviso**

il numero delle ore lavorabile comprese le ore di festività infrasettimanali del mese in cui si registra l'evento

**uguale**

massimale orario **(A)**

**2**  
retribuzione oraria dell'apprendista

**moltiplicata**

per il coefficiente **83,13%**  
(dove per retribuzione si tiene conto della paga oraria detratto l'EET)

per il coefficiente **75,57%**  
(dove per retribuzione si tiene conto della paga orario, detratto l'EET e con la maggiorazione 10% GN)

**Uguale**

Paga oraria apprendista relativa al mese di cig **(B)**

**3a**

**Se la paga oraria apprendista (B) è inferiore al massimale orario (A):**

Numero ore di cigo del mese

**moltiplicato**

la paga oraria apprendista **(B)**

**uguale**

trattamento CIGO a favore apprendista

**3b**

**Se la paga oraria apprendista (B) è superiore al massimale orario (A):**

Numero ore di cigo del mese

**moltiplicato**

il massimale orario **(A)**

**uguale**

trattamento CIGO a favore apprendista



## Durata del trattamento

### **In caso di malattia:**

l'azienda erogherà un'integrazione trattamento contrattuale già esistente pari al 50% della retribuzione per tutte le giornate non indennizzate da INPS e nel limite di 180 giornate di assenze per malattia , ferma restando la normativa contrattuale sulla carenza.

### **Sospensione dal lavoro per mancanza di lavoro od intemperie stagionali:**

il trattamento è concesso per 3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

Ai fini del computo del numero delle settimane utilizzate, si deve tener conto che il ricorso al trattamento Cigo anche per una giornata anche parziale, corrisponde all'utilizzo di una settimana.

Marghera – Venezia, 28 settembre 2006

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

FILCA CISL VENETO

CNA DEL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FENEAL UIL VENETO